

AVVISO

ACCORDO UE-ISRAELE TERRITORI NON AMMESSI AL TRATTAMENTO TARIFFARIO PREFERENZIALE

Roma, 11 maggio 2023 – I Servizi della Commissione (TAXUD), al fine di dare attuazione al Protocollo 4 dell'Accordo di associazione UE-Israele in materia di definizione del concetto di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa, d'intesa con gli Stati Membri, hanno previsto l'integrazione nella banca dati TARIC di nuove misure, oltre a quelle esistenti, al fine del riconoscimento, a determinate condizioni, del trattamento tariffario preferenziale per l'importazione di prodotti originari di Israele.

Secondo quanto convenuto tra l'Unione europea e Israele, con riguardo all'attuazione del Protocollo 4 dell'Accordo di associazione UE-Israele, le dichiarazioni su fattura e i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto. Lo stesso vale per tutte le dichiarazioni su fattura EUR-MED e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR-MED che possono essere emessi in Israele per l'esportazione nell'Unione europea sulla base del Protocollo 4 dell'Accordo di associazione UE-Israele.

Fin dal febbraio 2005, agli operatori che intendono presentare prove documentali dell'origine allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti originari di Israele, il trattamento preferenziale è rifiutato per le merci la cui prova dell'origine indichi che la produzione che determina l'origine ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana.

Sulla base delle nuove misure integrate nella banca dati Taric pertanto, al fine della concessione del dazio preferenziale per i prodotti importati da Israele, l'importatore, a decorrere dal 16 maggio 2023, deve indicare nella dichiarazione doganale di importazione il codice certificato Y864 con cui attesta, sotto la propria responsabilità, che *“La prova dell'origine indica che la produzione che determina l'origine non ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana”*. Tali territori sono infatti esclusi dal trattamento preferenziale.

In mancanza di tale attestazione, il trattamento preferenziale sarà rifiutato.

Inoltre, per agevolare i controlli doganali, l'integrazione prevede l'inserimento della nota CD906, collegata alla misura in questione, secondo cui *“L'elenco delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è consultabile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/technical-arrangement_postal-codes.pdf”*.

Per maggiori informazioni si fa rinvio alla consultazione della banca dati TARIC aggiornata conseguentemente.